

Compagnia/e \_\_\_\_\_  
N. proposta/polizza \_\_\_\_\_

## ALLEGATO 4

### **INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIPS**

#### **AVVERTENZA:**

***Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.***

Il presente documento è stato predisposto da **GBSAPRI S.p.A.**, iscritta alla sez. B) del RUI dal 5.03.2007, n. B000054892 (il "Broker").

### **SEZIONE I INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE**

Nella distribuzione del prodotto assicurativo il Broker agisce su incarico del cliente.  
Si rappresenta inoltre che tale attività di distribuzione:

- è svolta in collaborazione con il seguente intermediario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 10, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221:

Nome e cognome / denominazione sociale:

Sez. e n. di iscrizione al RUI:

Ruolo svolto nell'ambito della collaborazione:

### **SEZIONE II INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA**

Il Broker comunica, con riferimento alla distribuzione del prodotto assicurativo:

- di esercitare l'attività senza fornire la consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e quindi senza raccomandazioni personalizzate al cliente;
- di prestare consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private e di fornire una raccomandazione personalizzata al cliente e, in particolare:
  - di prestare le seguenti attività (*indicare le attività prestate nell'ambito della consulenza, le relative caratteristiche e il contenuto delle stesse*):  
\_\_\_\_\_
- di fornire una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private – per tale intendendosi la consulenza fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che consenta all'intermediario di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.

Il Broker non distribuisce in modo esclusivo contratti di una o più imprese di assicurazione e svolge la propria attività distributiva in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Ove applicabile, si forniscono di seguito le ulteriori informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni Private (*ai sensi del quale, quando i presidi in materia di conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, il distributore è tenuto a informare chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse*):

---



---



---



---

**SEZIONE III**  
**INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI**

**Il Broker percepisce, in relazione alle attività di distribuzione prestate, i seguenti compensi:**

Natura del compenso	<input type="checkbox"/> commissione / provvigione inclusa nel premio assicurativo  <input type="checkbox"/> onorario corrisposto direttamente dal cliente, pari all'importo di seguito specificato ( <i>se non è possibile indicare l'importo, specificare il metodo per calcolarlo</i> ): <hr/> <hr/> <hr/> <input type="checkbox"/> benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata <input type="checkbox"/> combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra
<b>Da compilare solo in caso di polizze r.c. auto</b> Misura delle provvigioni percepite rispetto al premio globale ( <i>in conformità al Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private</i> )	In caso di polizza r.c. auto, le informazioni specifiche sulla misura delle provvigioni riconosciute sono disponibili nell'allegato (ove applicabile) e sono espresse: <input type="checkbox"/> in valore assoluto; <input type="checkbox"/> in valore percentuale.

**NOTA: i compensi di cui sopra già includono, ove applicabili, gli eventuali compensi all'intermediario iscritto alla lettera E) e/o al collaboratore indicato nella Sezione I che precede, nonché i compensi percepiti dagli altri intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo in caso di collaborazioni orizzontali.**

## SEZIONE IV INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

Con riferimento al pagamento dei premi, il Broker informa:

- a) che i premi pagati dal contraente al Broker e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite del Broker, sono garantiti da una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 18.750,00.
- b) che le modalità ammesse per il pagamento dei premi sono le seguenti, a seconda dei casi:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on-line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di € 750,00 annui per ciascun contratto;
- c) che il Broker:
- è autorizzato all'incasso dei premi assicurativi ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa di assicurazione e che pertanto il pagamento dei premi effettuato al Broker ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private;
  - non è autorizzato all'incasso dei premi assicurativi ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa di assicurazione e che pertanto il pagamento dei premi effettuato al Broker non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.